Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 23 agosto 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. **1025.**

Autorizzazione all'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, in Brescia, ad acquistare un immobile.

N. 1025. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, in Brescia, via Cremona, 282, viene autorizzato ad acquistare dall'amministrazione provinciale di Mantova, al prezzo complessivo di lire 10.000, un appezzamento di terreno in località Dosso del Corso del comune di Mantova della superficie di mq 7.980, censito nel catasto terreni alla partita 367/A, foglio 45, numero di mappa 185 (ex 133 b), per corrispondenti 79 are e 80 centiare e confinante a nord e ad est con filo interno di muro di cinta, ad ovest ed a sud con ragioni dell'amministrazione provinciale di Mantova, come da atto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva ex art. 17 del codice civile, del 29 luglio 1974, n. 30342 di repertorio, a rogito dott. Sergio Lodigiano, notaio in Mantova, da destinare alla costruzione di un edificio da adibire a sede della sezione zooprofilattica di Mantova.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1976, n. **562**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Giuseppe Ferruccio Montesano », in Roccapiemonte.

N. 562. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Giuseppe Ferruccio Montesano », in Roccapiemonte (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1976.

Nomina del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1613;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1972, con il quale il prof. Alessandro Faedo è stato nominato presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo del predetto incarico per un nuovo quadriennio, a termini dell'art. 1 della citata legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Ernesto Quagliariello è nominato presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1976
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 80

(9630)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1976.

Sostituzione di due membri estranei all'amministrazione del debito pubblico nella commissione per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con il quale venne istituita una commissione unica per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo successivo, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 204, con il quale, a norma dell'art. 1 del citato decreto luogotenenziale, vennero nominati su designazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i membri estranei alla amministrazione del debito pubblico, per rappresentare, nella detta commissione, le casse di risparmio, le aziende di credito e la categoria degli agenti di cambio;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto successivo, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 143, e 15 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 346, con i quali, a seguito di alcune vacanze verificatesi nella composizione della detta commissione, relativamente ai membri estranei all'amministrazione, il rag. Ernesto Cianfanelli e l'avvocato Carlo Curatolo vennero nominati membri effettivi in rappresentanza, rispettivamente, delle aziende di credito e degli agenti di cambio;

Considerata la necessità di provvedere nuovamente alla nomina dei rappresentanti delle aziende di credito e degli agenti di cambio in seno alla menzionata commissione, atteso che il rag. Ernesto Cianfanelli e l'avvocato Carlo Curatolo sono dimissionari;

Vista la nota n. 3RL/12531/RS/CA/3, in data 23 marzo 1976, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha comunicato che nulla osta a che, in rappresentanza degli agenti di cambio, sia chiamato a far parte della predetta commissione, il dott. Giorgio Natali, quale membro effettivo;

Vista la nota n. 3RL/12670/RS/CA/3, in data 9 aprile 1976, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha comunicato che nulla osta a che, in rappresentanza delle aziende di credito, siano chiamati a far parte della commissione stessa, il rag. Gino Andreini, quale membro effettivo e il rag. Enzo Mondini, quale membro supplente;

Decreta:

Il dott. Giorgio Natali è nominato membro effettivo, in rappresentanza degli agenti di cambio, della commissione per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro poliennali istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, in sostituzione dell'avv. Carlo Curatolo, dimissionario.

In caso di assenza o impedimento del dott. Giorgio Natali, gli agenti di cambio saranno rappresentati, nella predetta commissione, dal dott. Leonardo Rosa.

Il rag. Gino Andreini è nominato membro effettivo della commissione suddetta, in rappresentanza delle aziende di credito, in sostituzione del rag. Ernesto Cianfanelli, dimissionario.

In caso di assenza o impedimento del rag. Gino Andreini, le aziende di credito saranno rappresentate dal rag. Enzo Mondini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1976
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 344

(9413)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1976.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di lire 1.900 miliardi in applicazione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto, in particolare, l'art. 1 del cennato decreto-legge n. 264, come risulta modificato dalla indicata legge di conversione, il quale, ai fini dell'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni, ha autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, a norma del quale le suaccennate operazioni di ricorso al mercato finanziario possono essere realizzate mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Considerato che si è ritenuto opportuno far ricorso all'emissione di certificati speciali di credito;

Visto l'art. 46, sesto comma, del richiamato decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, il quale stabilisce, fra l'altro, che per l'emissione dei certificati speciali di credito, si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati speciali di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto l'art. 9 del summenzionato decreto-legge n. 80, in virtù del quale: *a)* i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; *b)* i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi — da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte — nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipati, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 601452/66-L, in data 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 399, con cui, in esecuzione dell'art. 1 del menzionato decreto-legge n. 264, è stata disposta un'emissione di certificati speciali di crediti per un importo, in valore nominale, di lire 1.900 miliardi, all'interesse annuo del 10 % pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, di cui la prima pagabile il 1° luglio 1975 e l'ultima il 1° luglio 1985, rimborsabili in dieci quote di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1985, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale numero 601452/66-L, in data 27 novembre 1974, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendosi che i rapporti conseguenti alle operazioni su indicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 68844 del 13 dicembre 1974, emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, dell'importo di lire 1.748 miliardi, versato al capo X, cap. 5058 dell'entrata statale, quale controvalore dei suddetti certificati di credito emessi per nominali lire 1.900 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 601452/66-L del 27 novembre 1974, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1976, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Le somme relative alle prime tre semestralità d'interesse saranno messe a disposizione della Banca d'Italia alle date indicate nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - 1ª emissione certificati speciali di credito 10 % rimborsabili entro il 1° luglio 1985 - Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 - Estinzione dei debiti degli enti mutualistici » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima Banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesorerie provinciali. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati di credito dovrà essere corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 950.000.000 (novecentocinquantamilioni), pari allo 0,05 % sul valore nominale di lire 1.900 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 475.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1975.

La spesa suddetta farà carico al cap. 4440 iscritto nello stato di previsione di spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1976
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 174

(9603)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1976.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di lire 566 miliardi in applicazione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto, in particolare, l'art. 1 del cennato decreto-legge n. 264, come risulta modificato dalla indicata legge di conversione, il quale, ai fini dell'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni, ha autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, a norma del quale le suaccennate operazioni di ricorso al mercato finanziario possono essere realizzate mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Considerato che si è ritenuto opportuno far ricorso all'emissione di certificati speciali di credito;

Visto l'art. 46, sesto comma, del richiamato decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, il quale stabilisce, fra l'altro, che per l'emissione dei certificati speciali di credito, si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati speciali di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto l'art. 9 del summenzionato decreto-legge n. 80 in virtù del quale: *a*) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; *b*) i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi — da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte — nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 508117/66-L, in data 18 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 54, con cui, in esecuzione dell'art. 1 del menzionato decreto-legge n. 264, è stata disposta una seconda emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di lire 566 miliardi, all'interesse annuo del 10% pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, di cui la prima pagabile il 1° luglio 1975 e l'ultima il 1° luglio 1986, rimborsabili in dieci quote di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1986, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale n. 508117/66-L, in data 18 aprile 1975, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendosi che i rapporti conseguenti alle operazioni su indicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 22956 del 24 aprile 1975, emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, dell'importo di L. 549.963.333.335, versato al capo X, cap. 5058 dell'entrata statale, quale controvalore dei suddetti certificati di credito emessi per nominali lire 566 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 508117/66-L del 18 aprile 1975, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1976, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Le somme relative alle prime tre semestralità di interesse saranno messe a disposizione della Banca d'Italia alle date indicate nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - 2ª emissione certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1986 - Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 - Estinzione dei debiti degli enti mutualistici » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione del Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo le procedure previste per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima Banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati di credito dovrà essere corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 283.000.000 (duecentoottantatremilioni), pari allo 0,05% sul valore nominale di lire 566 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 141.500.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1975.

La spesa suddetta farà carico al cap. 4440 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1976
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 175

(9604)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1976.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di lire 417.580 milioni in applicazione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto, in particolare, l'art. 1 del cennato decreto-legge n. 264, come risulta modificato dalla indicata legge di conversione, il quale, ai fini dell'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni, ha autorizzato il Ministero del tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, secondo le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto l'art. 17, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, a norma del quale le suaccennate operazioni di ricorso al mercato finanziario possono essere realizzate mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Considerato che si è ritenuto opportuno far ricorso all'emissione di certificati speciali di credito;

Visto l'art. 46, sesto comma, del richiamato decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, il quale stabilisce, fra l'altro, che per l'emissione dei certificati speciali di credito, si osservano le condizioni e le modalità di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto l'art. 20 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, il quale, fra l'altro, prevede che i certificati speciali di credito sono emessi secondo le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto l'art. 9 del summenzionato decreto-legge n. 80, in virtù del quale: *a*) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno; *b*) i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi — da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte — nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 511483/66-L, in data 24 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1975, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 364, con cui, in esecuzione all'art. 1 del menzionato decreto-legge, n. 264, è stata disposta una terza emissione, a saldo, di speciali certificati di credito per un importo, in valore nominale di lire 417.580 milioni, all'interesse annuo del 10% pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, di cui la prima rata pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1986, rimborsabili in dieci quote di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1986, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale numero 511483/66-L, in data 24 novembre 1975, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni su indicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 73958 del 5 dicembre 1975, emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, dell'importo di L. 402.036.744.445, versato al capo X, cap. 5058 dell'entrata statale, quale controvalore dei suddetti certificati di credito emessi per nominali lire 417.580 milioni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 511483/66-L, del 24 novembre 1975, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1976, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità d'interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - 3ª emissione certificati speciali di credito 10 % rimborsabili entro il 1° luglio 1986 - Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 - Estinzione dei debiti degli enti mutualistici » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, n. 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima Banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative, giusta l'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei plichi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito dovrà essere corrisposto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 208.790.000 (duecentoottomilionisettecentonovantamila), pari allo 0,05 % sul valore nominale di lire 417.580 milioni dei certificati emessi, da corrispondere a rate semestrali uguali di L. 104.395.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1976.

La spesa suddetta farà carico al cap. 4440 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1976
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 176

(9605)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1976.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 24804/1200, datata 24 ottobre 1975, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la quale si chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, del membro supplente dell'Ente Maremma dottor Ezio Panunzi — collocato a riposo — con il dottor Bruno Stanghellini;

Decreta:

Il dott. Bruno Stanghellini è nominato membro supplente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, quale rappresentante dell'Ente Maremma, in sostituzione del dott. Ezio Panunzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9410)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Kimik ferro B_{12} » della ditta Farmaceutici Ecobi, in Genova. (Decreto di revoca n. 4813/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 6 marzo 1965 e 7 ottobre 1971, con i quali vennero registrate ai numeri 3091 e 3091/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Kimik ferro » sciroppo semplice e la relativa categoria « Kimik ferro B_{12} » sciroppo con vitamina B_{12} a nome della ditta Farmaceutici Ecobi, con sede in Genova, via F. Pozzo, 14, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto di revoca n. 4391/R del 19 aprile 1974 con il quale venne revocato, in seguito a rinuncia, il prodotto base « Kimik ferro »;

Considerato che la restante categoria « Kimik ferro B_{12} » sciroppo con vitamina B_{12}, contenente prodotti arsenicali con indicazioni terapeutiche di tonici e ricostituenti, è da ritenersi terapeuticamente superata anche con l'eliminazione dalla composizione del mitilarsinato di sodio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria « Kimik ferro B_{12} » sciroppo della specialità medicinale « Kimik ferro », registrata al n. 3091/*A*, in data 6 marzo 1965 e 7 ottobre 1971 a nome della ditta Farmaceutici Ecobi di Genova.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(9501)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Affidamento della reggenza delle sezioni doganali del valico Piccolo San Bernardo e del valico Gran San Bernardo, dipendenti dalla dogana di Aosta, ad un sottufficiale della guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonchè la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Considerato che l'art. 12, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di affidare la reggenza di piccole dogane di terza categoria e di sezioni doganali di modestissimo traffico a sottufficiali del Corpo della guardia di finanza;

Decreta:

Articolo unico

La reggenza delle sezioni doganali del valico Piccolo San Bernardo e del valico Gran San Bernardo, dipendenti dalla dogana di Aosta, è affidata ad un sottufficiale del Corpo della guardia di finanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: STAMMATI

(9569)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Liquidazione di indennizzo risarcitorio relativo a terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(*Ente Delta Padano*)

Con decreto del direttore generale della bonifica e della colonizzazione 18 giugno 1976, n. 18490, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1976, registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 143, è stata disposta, ai sensi dell'art. 2-*terdecies* della legge 4 agosto 1971, n. 592, la corresponsione della somma di L. 200.000.000 (duecentomilioni) in favore del comune di Comacchio, in forza della sentenza della corte di appello di Bologna 6 giugno-17 settembre 1975, quale provvisionale in conto del controvalore dei terreni di proprietà del comune predetto compresi fra quelli espropriati nei confronti della ditta Fernè Daniele con il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3322, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 37 del 23 aprile 1968.

La predetta somma viene corrisposta in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 200.000.000 (duecentomilioni).

I titoli di cui sopra verranno depositati presso la Banca nazionale dell'agricoltura, sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(9611)

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana, in Bari

Con decreto ministeriale 9 agosto 1976, n. 12553, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana, in Bari.

(9612)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 19 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	837,15	837,15	836,70	837,15	837,10	837,10	837,10	837,15	837,15	837,15
Dollaro canadese .	848,35	848,35	848 —	848,35	848,50	848,35	848,35	848,35	848,35	848,35
Franco svizzero .	338,35	338,35	338,50	338,35	338,60	338,40	338,50	338,35	338,35	338,35
Corona danese .	138,66	138,66	138,40	138,66	138,60	138,65	138,75	138,66	138,66	138,65
Corona norvegese .	152,54	152,54	152,60	152,54	152,54	152,50	152,49	152,54	152,54	152,55
Corona svedese .	190,71	190,71	190,70	190,71	190,80	190,78	190,78	190,71	190,71	190,70
Fiorino olandese	312,35	312,35	312,70	312,35	312,55	312,30	312,40	312,35	312,35	312,35
Franco belga .	21,534	21,534	21,55	21,534	21,55	21,52	21,54	21,534	21,534	21,55
Franco francese	167,86	167,86	168 —	167,86	168,05	167,85	168,02	167,86	167,86	167,85
Lira sterlina .	1492,25	1492,25	1493,10	1492,25	1491,80	1492,30	1492,45	1492,25	1492,25	1492,25
Marco germanico .	332,75	332,75	333,10	332,75	333 —	332,70	333 —	332,75	332,75	332,75
Scellino austriaco .	46,785	46,785	46,85	46,785	46,83	46,77	46,85	46,785	46,785	46,80
Escudo portoghese	26,95	26,95	26,95	26,95	26,93	26,98	26,93	26,95	26,95	26,95
Peseta spagnola .	12,307	12,307	12,30	12,307	12,30	12,31	12,31	12,307	12,307	12,30
Yen giapponese .	2,9055	2,9055	2,91	2,9055	2,904	2,90	2,906	2,9055	2,9055	2,90

Media dei titoli del 19 agosto 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	91,075
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,775
» 5 % (Ricostruzione)	95 —
» 5 % (Riforma fondiaria) .	93,85
» 5 % (Città di Trieste) .	89,875
» 5 % (Beni esteri) .	89,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,975
» 5,50 % » » 1968-83	76,975
» 5,50 % » » 1969-84	78,15
» 6 % » » 1970-85	79,75
» 6 % » » 1971-86	79,40
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	96,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,35
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	86,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	82,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,025
» poliennali 7 % 1978 .	90,225
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,625
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,30
» » 9 % 1980	91,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 agosto 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	837,125
Dollaro canadese .	848,35
Franco svizzero	338,425
Corona danese .	138,705
Corona norvegese .	152,515
Corona svedese .	190,745
Fiorino olandese	312,375
Franco belga	21,537
Franco francese .	167,94
Lira sterlina	1492,35
Marco germanico	332,875
Scellino austriaco	46,817
Escudo portoghese	26,94
Peseta spagnola	12,308
Yen giapponese	2,906

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di fisica teorica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze è vacante la cattedra di istituzioni di fisica teorica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9584)

Vacanza della seconda cattedra di demografia presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di demografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9585)

Vacanza della cattedra di storia delle istituzioni politiche presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna, e vacante la cattedra di storia delle istituzioni politiche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9586)

Vacanza della cattedra di glottologia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste, e vacante la cattedra di glottologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9587)

Vacanza della cattedra di puericultura presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, è vacante la cattedra di puericultura, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9588)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Saracena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Saracena (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.997.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2755/M)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 luglio 1976, il comune di Montescudo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2754/M)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sezze

Con deliberazione della giunta regionale 27 aprile 1976, n. 1425, vistata dalla commissione di controllo con verbale 4 giugno 1976, n. 245/56, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sezze (Latina).

Con successiva delibera 6 luglio 1976, n. 2996, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 16 luglio 1976, verbale n. 251/139, la medesima giunta ha disposto la rettifica del testo a stampa della succitata delibera n. 1425, integrando il penultimo comma della pag. 7 della stessa che, per errore tipografico, risultava incompleto.

Copia di tali delibere saranno depositate a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(9516)

Rettifica al provvedimento di approvazione del piano regolatore generale del comune di Anzio

Con deliberazione della giunta regionale 14 aprile 1976, n. 1140, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 12 maggio 1976, verb. 241/59, è stata rettificata la deliberazione 3 dicembre 1974, n. 5026, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Anzio (Roma), correggendo in « Palombi Rosina (208) » il nome di « Palonati Rosina (208) » erroneamente riportato a pag. 12, riga 32ª, del testo a stampa della citata deliberazione n. 5026.

Copia di tale deliberazione di rettifica sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, numero 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(9343)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano delle zone da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Alfonsine

Con deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1976, n. 1645 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2321/2256 nella seduta del 7 luglio 1976), è stato approvato il piano della zona da destinare ad insediamenti produttivi adottato dal consiglio comunale di Alfonsine (Ravenna) con propria deliberazione 8 aprile 1975, n. 80.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9537)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1976, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 10 agosto 1976 il decreto ministeriale 26 luglio 1976, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1975 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324, del 9 dicembre 1975.

(9615)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. SANTO » DI COSENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(9625)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(9621)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di emodialisi;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

tre posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(9617)

OSPEDALE CIVILE DI SANREMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto del centro trasfusionale e immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sanremo (Imperia).

(9620)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti, pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1976, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(9624)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(9626)

SPEDALI RIUNITI DI SANSEPOLCRO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(9623)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di assistente del reparto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(9627)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste.

(9628)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI VARALLO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Varallo (Vercelli).

(9622)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1976, n. **18.**

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, concernente finanziamento dell'edilizia scolastica minore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto *c*) del comma secondo dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, è soppresso.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, è così modificato:

« Possono essere erogati contributi, per un importo non superiore al 10 per cento della somma stanziata in bilancio anche a enti morali di beneficienza, sempre che siano proprietari degli immobili, esclusivamente per opere riguardanti edifici destinati ad attività scolastica materna e siano operanti in comuni aventi le dimensioni di cui al punto *b*) ».

Art. 2.

Alla legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, è aggiunto il seguente art. 1-*bis*:

« Gli enti che intendono avvalersi delle provvidenze di cui alla presente legge, potranno richiedere dietro presentazione dei prescritti elaborati progettuali:

a) un contributo del 100 per cento su opere di adattamento e riadattamento, il cui importo complessivo e comprensivo dell'I.V.A. non superi i 7 milioni;

b) la concessione di un ulteriore contributo nella misura del 50 per cento sulla quota parte eccedente i 7 milioni per lavori il cui preventivo di spesa non superi comunque i 15 milioni.

Nel caso previsto dalla lettera *b*) del comma precedente la concessione del contributo è subordinato all'obbligo, da parte dell'ente di provvedere con propri mezzi al finanziamento delle spese non coperte dal contributo regionale per l'intero progetto ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti interessati devono far pervenire alla giunta regionale la domanda di contributo di cui all'art. 1 ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'istruzione, di concerto con l'assessore regionale ai lavori pubblici, deve presentare al consiglio regionale, per l'approvazione, i criteri e la proposta di riparto dei contributi contenente lo elenco dei richiedenti articolato per province e l'indicazione del costo delle opere e delle somme richieste ».

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, è soppresso.

Art. 5.

Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2, è così modificato:

« Il contributo si intende revocato se l'opera non è compiuta entro i dodici mesi successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta concessione, salvo proroga motivata da concedersi dalla giunta regionale per una sola volta e non oltre nove mesi ».

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per lo anno 1976 la spesa di L. 200.000.000.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui agli articoli precedenti sono stanziate a carico del capitolo 2024101 dello stato di previsione della spesa per il 1976 - titolo II - « Spese in conto capitale ».

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante riduzione, per l'importo di L. 200.000.000, dello stanziamento del cap. 2147001 dello stato di previsione della spesa - partita n. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 luglio 1976

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1976, n. **19.**

Interventi per iniziative di promozione turistica - Rifinanziamento modificazione dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1974, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione delle iniziative di cui alla legge regionale 31 ottobre 1974, n. 28, è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 200 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritte a carico del cap. 1121101 dello stato di previsione della spesa di detto anno.

Alla copertura dell'onere di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

a) quanto a lire 90 milioni, mediante soppressione dello stanziamento di pari importo iscritto a carico del cap. 1121102 del bilancio 1976, che parimenti è soppresso;

b) quanto a lire 110 milioni, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 1147001 « Fondo occorrente per il finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti in corso recanti spese di parte corrente » del bilancio 1976.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti, fino alla entrata in vigore della presente legge, con imputazione del capitolo 1121102, sono trasferiti al cap. 1121101.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1974, n. 28, concernente « interventi diretti alla promozione del turismo regionale » è così modificato:

« Il programma tecnico-finanziario di cui all'art. 1 è approvato dalla giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 20 luglio 1976

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1976, n. **20.**

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1974, n. 20, sui finanziamenti dei lavori edilizi per il completamento di complessi ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 20, è modificato nel modo seguente:

« Al fine di agevolare l'esecuzione di opere edilizie di completamento degli ospedali la Regione concede agli enti ospedalieri delle Marche contributi costanti ventennali pari alle quote di ammortamento dei mutui da contrarsi per la detta finalità con la Cassa depositi e prestiti alle condizioni vigenti al momento del perfezionamento dei mutui stessi ».

Art. 2.

I limiti di impegno ventennale di lire 300 milioni autorizzati con l'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 20, rispettivamente per gli anni 1974 e 1975 si intendono autorizzati, per le stesse finalità per l'esercizio 1976.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nei bilanci degli anni 1974 e 1975 per lire 300 milioni sono trasferite rispettivamente a ciascuno degli anni 1994 e 1995.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai precedenti commi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi a fronte della cessazione delle spese di pari importo autorizzate fino all'anno 1993.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa restano validi negli attuali stessi termini fatta eccezione per la decorrenza e scadenza degli impegni poliennali di spesa cui danno vita e che sono differite rispettivamente: decorrenza 1976; scadenza 1995.

La giunta regionale è tenuta a dare esecuzione al predetto differimento dei termini di decorrenza e scadenza degli impegni poliennali di spesa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 21 luglio 1976

CIAFFI

(9149)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1976, n. 32.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 21 *luglio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1976, n. 33.

Aumento della partecipazione regionale al capitale della società regionale per lo sviluppo dell'Umbria e rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 21 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di lire 200 milioni a titolo di aumento della partecipazione della Regione al capitale della società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria istituita con legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, nonché la spesa di lire 2.100 milioni per il rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40.

Art. 2.

Gli oneri derivanti alla Regione per l'attuazione della presente legge saranno imputati rispettivamente al cap. 4580: « Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria » per lire 200 milioni, e al cap. 4590: « Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria » per lire 2.100 milioni del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Agli oneri predetti sarà fatto fronte:

a) quanto a lire 1.045 milioni con la disponibilità esistente sul cap. 4680: « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio dell'esercizio 1976 (elenco n. 5 allegato al bilancio, numero d'ordine 12);

b) quanto a lire 1.255 milioni con il netto ricavo di un mutuo passivo che la giunta regionale è autorizzata a contrarre alle migliori condizioni del mercato finanziario e per una durata massima di 30 anni.

L'onere di ammortamento di detto mutuo, calcolato nell'importo annuo di lire 183 milioni, sarà imputato al cap. 4710 dei bilanci degli esercizi dal 1976 al 2005 e ad esso si farà fronte, per l'anno in corso, con la disponibilità esistente al cap. 4680 del bilancio dell'esercizio 1976 (elenco n. 5 allegato al bilancio, numero d'ordine 18).

Al bilancio dell'esercizio 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

In aumento:

Cap. 4580	L. 200.000.000
Cap. 4590	» 2.100.000.000
Cap. 4710	» 183.000.000
Totale . . .	L. 2.483.000.000

In diminuzione:

Cap. 4680	L. 2.483.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 21 luglio 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 2 *luglio* 1976 (*atto n.* 266) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 20 *luglio* 1976.

(9150)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762220)